

ALLEGATO "F" AD ATTO REP. N. 26997/4506

STATUTO

CONSORZIO POLI.design

ART. 1 - COSTITUZIONE DEL CONSORZIO

Ai sensi dell'art. 2602 del Codice Civile, con riferimento all'art. 1.2.3. dello Statuto e all'art. 109 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Politecnico di Milano, è costituito il Consorzio per la ricerca applicata, la formazione continua e la valorizzazione del design, di seguito denominato POLI.design

ART. 2 - SCOPO

Il Consorzio POLI.design non ha fini di lucro.

Il Consorzio opera esclusivamente in nome proprio evitando l'insorgere di responsabilità che possano coinvolgere, anche in futuro, i singoli Consorziati.

In particolare nessun impegno e rapporto deriveranno ai singoli Consorziati verso il personale con il quale il Consorzio istituisce un rapporto di lavoro, né verso coloro che usufruiranno dell'attività di formazione professionale espletata dal Consorzio stesso.

Il Consorzio opera con mezzi propri, con i contributi dei Consorziati di cui all'art. 7 del presente Statuto, con le elargizioni corrisposte in qualsiasi forma da parte di terzi e con sovvenzioni e finanziamenti vari di enti

pubblici e privati.

Appositi contratti tra Consorzio e Consorziati permettono l'acquisizione di mezzi tecnici, capacità professionale e quant'altro necessario per l'operatività del Consorzio.

Il Consorzio può acquisire capacità operativa anche attraverso contratti con non Consorziati.

Il Consorzio ha lo scopo di valorizzare e potenziare il contributo del design nell'innovazione di prodotto, di processo e di comunicazione attraverso l'integrazione del patrimonio di conoscenze ed esperienze del Politecnico di Milano e delle imprese, dei professionisti, degli organismi pubblici e privati che operano nel design.

Il consorzio progetta e organizza attività:

- di formazione continua alla professione, favorendo l'incontro tra Università e mondo del lavoro mediante diffusione e trasferimento delle conoscenze tecnologiche e dei prodotti didattici e formativi, anche extra scolastici ed extra universitari, del Politecnico di Milano, e degli altri Consorziati anche attraverso occasioni di stage e tirocinio formativo, o attività di relazione tra domanda e offerta di professioni legate al design;
- di ricerca applicata in particolare nel campo del design nei processi produttivi, del design della comunicazione visiva e multimediale nonché del design

dei prodotti;

- di osservatorio, valorizzazione e divulgazione delle potenzialità del design, anche attraverso l'organizzazione di mostre, convegni, allestimento di spazi museali;
- di attività pubblicistica, come editore tradizionale o in forma elettronica, di esclusivo carattere tecnico inerente alle finalità del Consorzio e ai risultati scientifici conseguiti dal Consorzio nel perseguimento di tali finalità, anche mediante appositi accordi contrattuali con case editrici che operino nel campo del design;
- di assistenza all'applicazione delle metodologie del design nelle attività d'impresa;
- di progettazione di nuovi programmi didattici e formativi dei quali abbia individuato opportunità di mercato, che si basino altresì sul know-how già posseduto dai Consorziati oppure anche di programmi di diffusione didattica dei risultati della ricerca scientifica, tecnologica, informatica e di sperimentazione.

Le attività necessarie per il perseguimento dell'oggetto sociale saranno svolte anche con riferimento agli interventi indicati nella legge 17 febbraio 1982 n. 46 "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza

nazionale" e nel DM 8 agosto 1997 "Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo Speciale per la Ricerca Applicata" e successive modificazioni, con particolare riguardo allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche, suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo.

ART. 3 - DURATA

Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2010 ed è possibile la proroga con deliberazione Assembleare.

ART. 4 - SEDE

Il Consorzio ha sede legale in Milano presso il Dipartimento di Tecnologia e Disegno Industriale del Politecnico di Milano, Via Durando 38/a.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire apposite sedi operative anche con ubicazione diversa dalla sede legale o sopprimerne di esistenti.

ART. 5 - ENTI CONSORZIATI

Fanno parte del Consorzio:

- il Politecnico di Milano;
- ogni ente privato e pubblico, ogni associazione anche non riconosciuta, ogni impresa industriale e commerciale, le università purchè svolgano attività compatibili con lo scopo del Consorzio.

ART. 6 - FONDO CONSORTILE E MEZZI FINANZIARI

Il fondo consortile iniziale ai sensi dell'art. 2614 del C.C. è determinato in Lire 10.000.000= (diecimilioni).

Tutti i Consorziati, fatta eccezione per il Politecnico di Milano, versano, una tantum, una quota consortile ordinaria, pari a Lire 10.000.000= (diecimilioni), destinata ad incrementare il fondo consortile iniziale che si intende aumentato in misura corrispondente.

Al Politecnico di Milano sono attribuite tante quote figurative quante sono le quote consortili che formano il fondo consortile.

Ai fini del presente Statuto, i diritti derivanti dalla titolarità di quote consortili sono gli stessi derivanti dalla titolarità delle quote figurative: ogni riferimento generico alle quote dovrà essere inteso riferito sia a quote consortili che a quote figurative.

Con l'aumento e/o diminuzione del fondo consortile e quindi di quote consortili, si avrà analogamente un aumento e/o diminuzione delle quote figurative del Politecnico di Milano.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi. Qualora, il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei Consorziati, stabilendone modalità e termini. Il Politecnico di Milano non è obbligato a tale

reintegro.

Analogamente in occasione di eventuali aumenti del fondo consortile il Politecnico di Milano non è obbligato a partecipare agli aumenti stessi e si riserva altresì in occasione di tali aumenti il diritto di recesso dal Consorzio ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto.

Il Consorzio non avendo scopo di lucro non può distribuire utili ed eventuali avanzi di amministrazione saranno utilizzati per fini istituzionali deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Le obbligazioni del Consorzio potranno essere assunte nei limiti di disponibilità di bilancio.

ART. 7 - OBBLIGHI ECONOMICI DEI CONSORZIATI

I Consorziati, con l'esclusione del Politecnico di Milano, si obbligano a rimborsare le spese di gestione del Consorzio e in generale le spese necessarie alla realizzazione degli scopi del Consorzio, così come saranno evidenziate nella presentazione del piano di attività in sede di approvazione di bilancio. Dette spese sono finanziate con i contributi annui dei Consorziati, determinati dall'Assemblea ordinaria, tenuto conto dei proventi di contratti stipulati con terzi, di elargizioni, sovvenzioni e finanziamenti di cui all'art. 2 del presente Statuto.

I contributi annui sono determinati in proporzione alle

sole quote consortili di partecipazione al fondo consortile detenute da ciascuno dei consorziati, escluse quindi le quote figurative del Politecnico di Milano.

Il Politecnico di Milano è esonerato dal versamento di contributi annui e non parteciperà al ripianamento di eventuali perdite che graveranno sugli altri Consorziati.

Ciascun Consorziato potrà proporre, già in sede di predisposizione del bilancio preventivo, appositi progetti relativi al conseguimento degli scopi del Consorzio. I costi di gestione dei singoli progetti saranno assunti dal Consorziato o dai Consorziati proponenti, con modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Nessun altro onere potrà gravare a nessun titolo a carico dei Consorziati.

ART. 8 - OBBLIGHI SPECIFICI DEI CONSORZIATI

I Consorziati si obbligano a:

- non recedere dal Consorzio per i primi tre anni dalla costituzione;
- non divulgare le notizie relative all'attività consortile e le conseguenze apprese a causa del rapporto consortile fuori dalle ipotesi predeterminate e autorizzate dal Consiglio di Amministrazione; tale obbligo permane anche dopo la cessazione del vincolo consortile;

- comunicare al Consiglio di Amministrazione variazioni significative che avvengono all'interno della propria compagine sociale, ovvero l'esistenza di procedure concorsuali e di liquidazione o simili;

ART. 9 - AMMISSIONI

Possono essere successivamente ammessi al Consorzio altri enti interessati allo scopo consortile.

Gli aspiranti all'ammissione devono inoltrare domanda scritta al Presidente, secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

L'ammissione di nuovi consorziati è approvata dall'Assemblea ordinaria.

Il richiedente dovrà corrispondere la quota di adesione costituente l'aumento del fondo consortile di cui all'art. 6 del presente Statuto. La quota di adesione è determinata dall'Assemblea ordinaria sulla base dei contributi ed apporti effettuati dai precedenti Consorziati e della consistenza patrimoniale del momento, tenuto conto dei beni e dei valori immateriali acquisiti dal Consorzio.

L'ammissione prende efficacia dal giorno della corresponsione della quota.

ART. 10 - ESCLUSIONI

L'esclusione dal Consorzio può essere pronunciata nei seguenti casi:

a) almeno tre inadempimenti di qualsiasi natura che arrechino pregiudizi patrimoniali al Consorzio o ai Consorziati;

b) grave inadempimento degli impegni nei confronti del Consorzio e dei terzi con i quali il Consorzio abbia assunto obbligazioni;

c) assorbimento dell'attività della consorziata da parte di un'impresa, attuato mediante qualsiasi forma diretta o indiretta, ad esempio: acquisto dell'azienda, operazione di conferimento, concentrazione o fusione, incorporazione, ecc.;

d) assunzione, nei confronti della consorziata, della posizione di controllante, nel senso indicato dall'art. 2359 del Codice Civile, da parte di impresa;

e) modificazioni relative alla struttura soggettiva o oggettiva dei Consorziati, diverse dalle ipotesi di cui alle lettere c) e d), idonee a pregiudicare gli interessi di POLI.design.

Nelle ipotesi di cui sopra elencate il Consiglio di Amministrazione richiederà al Consorziato una giustificazione per le inadempienze e una relazione illustrativa per i casi c), d) ed e) da fornire allo stesso entro 30 giorni.

Il Consiglio di Amministrazione, ove ravvisi l'esistenza

delle inadempienze di cui ai precedenti paragrafi a) e b) o al verificarsi delle condizioni di cui ai paragrafi c), d) ed e) investirà della questione l'Assemblea, che delibererà in merito con voto favorevole dei Consorziati che rappresentino i due terzi delle quote consortili e figurative. In questo caso non si terrà conto della quota di fondo del Consorziato interessato.

L'eventuale esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla spedizione di apposita lettera raccomandata al Consorziato escluso.

Si rinvia, per quanto non espressamente previsto, alla disciplina del Codice Civile in merito alla esclusione del Consorzio.

ART. 11 - RECESSO DI UN CONSORZIATO

Salvo quanto previsto al precedente art. 8 primo comma, ciascun Consorziato può recedere da POLI.design in ogni momento dandone comunicazione scritta al Consorzio stesso ed ai singoli Consorziati almeno sei mesi prima della data del recesso.

Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dal codice civile, nonché l'esclusione degli obblighi assunti fino a quel momento nei confronti del Consorzio, il Consorziato receduto non potrà vantare alcun diritto in ordine alle attività svolte per la realizzazione anche parziale del programma oggetto del Consorzio.

La facoltà di recesso non dà diritto alla restituzione dei contributi versati.

Il recesso del Politecnico di Milano comporta il cambio di denominazione del Consorzio poiché la denominazione e il marchio "POLI.design", appartengono al Politecnico di Milano. Il nuovo nome non potrà fare riferimento alcuno né a "POLI.design" né al "Politecnico di Milano".

Il recesso dovrà essere comunicato al Presidente con Raccomandata A.R..

Qualora il Consorzio sia costituito da due soli Consorziati, il recesso di uno non costituisce causa di scioglimento qualora il Consorziato non recedente ricostituisca la pluralità dei soci entro il termine di efficacia del recesso.

ART. 12 - ENTI SOSTENITORI ESTERNI

Il Consiglio di Amministrazione può, qualora lo ritenga opportuno, attribuire la qualifica di ente sostenitore esterno al Consorzio, per uno o più anni, anche con riferimento ad un solo progetto, a persone giuridiche, enti pubblici e privati, associazioni o altre Università, che sostengano con contributi finanziari, borse di studio, donazioni e liberalità di qualunque natura le attività del Consorzio stesso.

La qualifica di ente sostenitore esterno dà diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea senza diritto di

voto.

I Consorziati hanno diritto di usufruire delle attività del Consorzio a condizioni di particolare favore che saranno definite dal Regolamento approvato dall'Assemblea straordinaria ai sensi dell'articolo successivo del presente Statuto o con apposite convenzioni stipulate con i singoli Consorziati.

ART. 13 - ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

L'Assemblea è composta da tutti i Consorziati.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ed è convocata nei termini e modi di legge ed anche in località diversa dalla sede consortile (purché in Italia) dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, o su richiesta dei Consorziati che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) delle quote consortili e figurative.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio ed, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

L'Assemblea designa un segretario, anche se non Consorziato.

Possono intervenire all'Assemblea i Consorziati iscritti nel libro dei Consorziati da almeno cinque giorni rispetto alla data della seduta. Ciascun Consorziato potrà essere rappresentato in Assemblea da un delegato, munito di procura scritta, che non sia amministratore,

sindaco o dipendente del Consorzio.

Ciascun Consorziato ha diritto al voto in proporzione alla quota di fondo consortile o figurativa posseduta.

L'esercizio del diritto di voto è subordinato al completo versamento di quanto dovuto al Consorzio a titolo di fondo consortile, contributo, penalità o a qualsiasi altro titolo.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Consorziati. Essa esprime le direttive per il funzionamento del Consorzio e per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, e delibera su ogni altro oggetto previsto dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento. L'Assemblea ordinaria si intende regolarmente costituita qualora sia presente un numero di Consorziati rappresentanti almeno la metà delle quote consortili e figurative e delibera a maggioranza assoluta.

Le deliberazioni assunte in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti i Consorziati.

In particolare l'Assemblea ordinaria:

- a) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e stabilisce l'importo complessivo dei compensi spettanti agli amministratori;
- b) nomina i membri componenti il Collegio Sindacale;
- c) approva il bilancio annuale preventivo;

d) approva il bilancio annuale consuntivo;

e) approva la relazione sull'attività svolta e sulle linee generali dei programmi futuri;

f) su proposta del Consiglio di Amministrazione stabilisce l'ammontare dei contributi annui dei Consorziati secondo quanto stabilito dall'art. 7 del presente Statuto;

g) istituisce e/o sopprime nuove sedi operative;

h) approva l'ammissione di nuovi Consorziati;

i) delibera su tutti gli oggetti attribuiti dal presente Statuto e dal Regolamento alla competenza dell'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria è convocata a norma di legge per:

a) approvare il Regolamento che i Consorziati si impegnano a rispettare integralmente, considerandolo parte integrante del presente Statuto e deliberare sulle sue modifiche che possono validamente essere proposte dal Consiglio di Amministrazione o dai Consorziati che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) delle quote consortili e figurative;

b) deliberare sulle modifiche dello Statuto del Consorzio;

c) deliberare sulla proroga di cui al precedente art. 3;

d) deliberare sui poteri dei liquidatori e su tutto ciò

che è demandato alla sua competenza per legge, per Statuto e per Regolamento.

L'Assemblea straordinaria può validamente deliberare con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno il 90% delle quote consortili e figurative ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti Consorziati che rappresentino i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) delle quote consortili e figurative.

Nel caso di Assemblea straordinaria che abbia all'ordine del giorno modifiche statutarie, la proposta di modifica verrà inviata ai Consorziati 30 giorni prima della data dell'Assemblea.

Le modifiche di Statuto sono validamente deliberate con il voto favorevole di tutti i Consorziati aventi diritto al voto, che rappresentino il 100% delle quote consortili e figurative, salvo quanto previsto agli articoli otto e nove del presente Statuto nonché dal presente articolo in merito all'ammissione di nuovi Consorziati.

ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, CONSIGLIO DI PRESIDENZA E DIRETTORE

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri doppio ai Consorziati che sottoscrivono le quote ordinarie del fondo consortile, in numero massimo di venti membri. La metà di questi membri è nominata dall'Assemblea

ordinaria, in ragione di un Consigliere per Consorziato diverso dal Politecnico.

L'altra metà è nominata dal Politecnico di Milano e tra questi è nominato il Presidente. Il Vicepresidente è nominato in sede di Consiglio di Amministrazione scegliendolo tra i Consorziati diversi dal Politecnico.

Gli amministratori, tenuto conto di quanto stabilito al comma precedente, possono essere anche non Consorziati e non hanno l'obbligo di prestare cauzione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo di quattro anni e gli amministratori possono essere rinnovati. In caso di sostituzione del Rettore del Politecnico di Milano prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione questo sarà rinnovato nella parte di spettanza del Politecnico di Milano per un periodo pari a quello necessario al completamento del quadriennio iniziato.

In ogni caso di cessazione della carica prima della scadenza compreso i casi di dimissione, revoca o sostituzione di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione si provvede alla reintegrazione del numero con nomina e indicazione da parte dei consorziati aventi diritto alla designazione medesima.

La rappresentanza sostanziale e processuale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, quale

Presidente del Consorzio. In caso di sua assenza o impedimento subentra nella funzione il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare e compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo senso il Consiglio di Presidenza costituito dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Direttore del Consorzio.

Spettano al Consiglio di Presidenza le seguenti funzioni:

a) sviluppare in forma operativa le indicazioni del Consiglio di Amministrazione;

b) predisporre il programma annuale di attività e il bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea, controllarne l'attuazione e curarne la gestione;

c) redigere il conto consuntivo, costituito dal conto del bilancio e della situazione patrimoniale, da sottoporre al consiglio per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea;

d) rendere esecutive, seguendo le direttive del Consiglio di Amministrazione, tutte le necessarie procedure normative, operative, amministrative e finanziarie richieste dalla realizzazione delle attività del Consorzio;

e) mantenere i necessari contatti con i responsabili delle varie attività dei singoli Consorziati, in relazione alla parte dei lavori affidata a ciascuno di essi.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore del Consorzio scegliendolo tra manager di provata competenza ed esperienza, e ne determina gli emolumenti e la durata in carica.

Al Direttore del Consorzio spettano le seguenti funzioni:

a) sottoscrivere i contratti nelle formulazioni già approvate dal Consiglio di Amministrazione;

b) sottoscrivere proposte e offerte, negoziare e stipulare contratti di ordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto consortile, nonché qualunque atto a essi relativo o conseguente, con tutte le clausole ritenute opportune compresa la clausola compromissoria;

c) provvedere agli acquisti necessari per la materiale organizzazione del Consorzio;

d) sottoscrivere atti o documenti necessari per lo svolgimento delle attività consortili o per l'amministrazione del Consorzio, ivi incluse le dichiarazioni e le certificazioni prescritte dalla normativa fiscale e valutaria.

Il Direttore partecipa con voto consultivo alle riunioni

del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza di almeno la metà dei suoi membri tra i quali vi sia comunque il Presidente o un membro nominato dal Politecnico di Milano. Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o, se non presente, del Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare e revocare procuratori stabilendone i poteri, per singoli atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente, anche su richiesta di due dei membri, per iscritto, con almeno 4 giorni di preavviso e con indicazione degli argomenti da trattare, luogo e ora della riunione, della quale è redatto un verbale firmato dai presenti e conservato in apposito raccoglitore presso la sede.

Annualmente il Consiglio di Amministrazione invierà ai singoli Consorziati un rapporto analitico sull'attività svolta e sul bilancio POLI.design.

ART. 15 - COLLEGIO SINDACALE

Su richiesta specifica della maggioranza assoluta dei membri dell'assemblea Ordinaria, ovvero laddove si verificano le condizioni per le quali sia prescritto

dalla legge, è costituito il Collegio Sindacale.

Qualora deliberato, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi, di cui un Presidente del Collegio, e due supplenti, tutti nominati dall'Assemblea.

Ai componenti il Collegio Sindacale è riconosciuto il compenso stabilito dall'Assemblea.

ART. 16 - BILANCIO ANNUALE

Gli esercizi consortili si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla formazione del bilancio con il conto profitti e perdite, previo inventario da compilarsi con criteri prudenziali e con osservanza delle norme di legge.

Tutti gli oneri del Consorzio dovranno essere assunti verificata la copertura di bilancio.

ART. 17 - PIANO GENERALE DELLE ATTIVITA'

L'attività del Consorzio si esplica attraverso il programma annuale di attività che è costituito dai piani specifici per ciascun progetto, predisposti in formula preventiva, a cura del Consiglio di Presidenza, in un documento denominato Piano Generale delle Attività, di seguito detto anche P.G.A., per essere discusso e deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

L'esecuzione delle attività previste dal P.G.A. e deliberate con riferimento ai capitoli di bilancio preventivo ed alle modalità di attuazione e di sostegno

finanziario delle stesse, viene affidata al controllo diretto del Consiglio di Presidenza, salvo per gli impegni di entità superiore a quella fissata dal Regolamento per l'azione autonoma del Consiglio stesso.

Il P.G.A. deve contenere per ogni progetto proposto:

- l'oggetto e gli obiettivi del progetto;
- le fonti di finanziamento;
- gli apporti di ciascun Consorziato per la realizzazione del progetto ed i relativi corrispettivi;
- l'eventuale acquisizione di risorse di terzi per forniture e prestazioni che non possono essere soddisfatti dai Consorziati, con i relativi oneri;
- i tempi e le fasi di realizzazione del progetto;
- la stima delle spese necessarie per la realizzazione delle attività consortili riferite al progetto;
- il regime di utilizzazione dei risultati ottenuti, quanto ai diritti di proprietà intellettuale, industriale, di riservatezza, nonché alle modalità di utilizzazione e trasferimenti.

Il Consorzio può procedere comunque, durante l'esercizio finanziario attraverso deliberazione del Consiglio di Amministrazione, all'avvio di progetti non preventivati.

ART. 18 - CLAUSOLA ARBITRALE

Le controversie che dovessero insorgere tra il Consorzio

e ciascun Consorziato, ovvero tra i Consorziati medesimi, in relazione all'interpretazione ed alla applicazione del presente statuto e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività del Consorzio, verranno deferite alla decisione di un arbitro unico, nominato in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, che le parti dichiarano di conoscere e accettare integralmente.

L'arbitro unico deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile relative all'arbitrato rituale.

ART. 19 - SCIoglimento DEL CONSORZIO

Il Consorzio si scioglie:

- 1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
- 2) per l'impossibilità di conseguire lo scopo;
- 3) per volontà unanime dei Consorziati;
- 4) per deliberazione dell'Assemblea straordinaria se sussiste una giusta causa;
- 5) per provvedimento dell'Autorità, nei casi ammessi dalla legge.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il marchio "POLI.design" potrà, in caso di scioglimento,

essere riutilizzato esclusivamente dal Politecnico di Milano.

Il Regolamento previsto dal presente Statuto con forza e valore di patto parasociale, sottoscritto da tutti i Consorziati ribadirà la titolarità al Politecnico di Milano del marchio "POLI.design".

ART. 20 - NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto non disposto nel presente Statuto si osserveranno le norme di legge in materia di Consorzi.

ART. 21 - NORMA TRANSITORIA

In fase di prima costituzione e comunque sino a che il numero di Consorziati non sarà superiore a due, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da due membri nominati uno ciascuno dai costituenti il Consorzio.

Il Presidente sarà, in tale fattispecie, il membro nominato dal Politecnico di Milano.

F.to in originale: Alberto Seassaro

Enrico Bellezza Notaio l.s.

.....

